

Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica.

CAPO I _____	1
DISPOSIZIONI GENERALI _____	1
Art. 1 (Oggetto e finalità) _____	1
Art. 2 (Definizioni) _____	1
Art. 3 (Opere strutturali FVG) _____	3
Art. 4 (Documentazione da trasmettere) _____	3
Art. 5 (Classificazione sismica) _____	4
Art. 6 (Classificazione degli interventi) _____	4
Art. 7 (Procedimenti di vigilanza e relativi provvedimenti) _____	4
Art. 8 (Conformità delle opere alla normativa tecnica di riferimento e al progetto autorizzato) _____	5
CAPO II _____	6
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE _____	6
Art. 9 (Oggetto) _____	6
SEZIONE I _____	6
AVVIO DEI LAVORI _____	6
Art. 10 (Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento) _____	6
Art. 11 (Elaborati progettuali e documenti connessi) _____	6
Art. 12 (Procedimento relativo agli interventi rilevanti: autorizzazione all'inizio dei lavori) _____	7
Art. 13 (Procedimento relativo agli interventi di minor rilevanza: attestazione di rispondenza e attestazione di deposito) _____	8
Art. 14 (Procedimenti relativi agli interventi privi di rilevanza: attestazione di deposito) _____	8
Art. 15 (Parere di conformità) _____	9
SEZIONE II _____	9
ESECUZIONE _____	9
Art. 16 (Comunicazioni) _____	9
Art. 17 (Varianti strutturali) _____	9
SEZIONE III _____	10
ULTIMAZIONE, COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE _____	10
Art. 18 (Relazione a strutture ultimate) _____	10
Art. 19 (Certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione) _____	11
CAPO III _____	12
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO ABILITATIVO STRUTTURALE _____	12
Art. 20 (Oggetto) _____	12
Art. 21 (Accertamenti) _____	12
Art. 22 (Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento) _____	14
SEZIONE I _____	14
INTERVENTI REALIZZATI _____	14
Art. 23 (Interventi conformi alla normativa tecnica) _____	14
Art. 24 (Interventi non conformi alla normativa tecnica) _____	15
SEZIONE II _____	16
INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE _____	16
Art. 25 (Sospensione dei lavori) _____	16
Art. 26 (Interventi conformi alla normativa tecnica) _____	17
Art. 27 (Interventi non conformi alla normativa tecnica) _____	17
CAPO IV _____	18
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE _____	18
Art. 28 (Disposizioni transitorie) _____	18
Art. 29 (Abrogazioni) _____	18
Art. 30 (Entrata in vigore) _____	19

ALLEGATI

ALLEGATO A - Classificazione sismica	i
ALLEGATO B - Classificazione degli interventi	ii
A) INTERVENTI RILEVANTI	ii
A1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti	ii
A2) Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche	ii
A3) Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile	iii
A4) Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso	iv
A5) Sopraelevazioni	v
B) INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA	vi
B1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti	vi
B2) Riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti	vi
B3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla sottocategoria A2	vi
B4) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli	vi
C) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA	vii
C1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità	vii
D) INTERVENTI ESCLUSI	xi
ALLEGATO C - Classificazione delle varianti	xii
A) VARIANTI STRUTTURALI SOSTANZIALI	xii
B) VARIANTI STRUTTURALI NON SOSTANZIALI	xii

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento:

a) ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), di seguito denominata Legge, definisce gli interventi per ciascuna delle categorie previste all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge, le varianti strutturali e i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli e disciplina le modalità di presentazione dei progetti, specificando le fasi successive alla presentazione dei progetti, dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'inizio dei lavori o del preavviso dei lavori con il contestuale deposito del progetto, fino al deposito del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori nei casi previsti;

b) ai sensi dell'articolo 12 bis della Legge, disciplina le procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione.

2. Al fine di agevolare il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, per la presentazione delle istanze, dei preavvisi, delle comunicazioni e dei depositi di cui al capo II e al capo III, alle attuali modalità, a mezzo pec o sportello, ove presente, subentra con funzionalità progressive il sistema informativo Opere strutturali FVG, messo a disposizione dal portale regionale attraverso la configurazione del sistema AgileFVG.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Norme tecniche: le norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>);

b) Circolare: la circolare emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 21 gennaio 2019, n. 7, (Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);

c) normativa tecnica: la normativa tecnica per le costruzioni relativa al materiale impiegato e al sistema costruttivo adottato, anche previgente alle Norme tecniche;

d) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati interventi rilevanti: gli interventi di cui all'articolo 2bis, comma 1, lettera a), della Legge e all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, che, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un rischio elevato per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio;

e) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati interventi di minore rilevanza: gli interventi di cui all'articolo 2bis, comma 1, lettera b), della Legge e all'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, che, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un rischio meno elevato per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio;

f) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati interventi privi di rilevanza: gli interventi di cui all'articolo 2bis, comma 1, lettera c), della Legge e all'articolo 6, comma 1, lettera c), e comma 2, che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

g) riparazioni o interventi locali: gli interventi definiti al paragrafo 8.4.1 dalle Norme tecniche;

h) interventi di miglioramento: gli interventi definiti al paragrafo 8.4.2 delle Norme tecniche;

- i) interventi di adeguamento: gli interventi definiti al paragrafo 8.4.3 delle Norme tecniche;
- j) varianti strutturali in corso d'opera: le varianti di cui all'articolo 17;
- k) opere o interventi edilizi: opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale. Inoltre sono da intendersi opere o interventi edilizi, che abbiano rilevanza strutturale, le modifiche della destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, tali da farle rientrare nell'ambito degli edifici e opere infrastrutturali strategici e rilevanti con classe d'uso III e IV;
- l) istanza di autorizzazione all'inizio dei lavori: domanda presentata ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di seguito denominato Testo unico, al fine di acquisire l'autorizzazione di cui alla lettera n) e che produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del Testo unico;
- m) preavviso dei lavori: domanda presentata ai sensi dell'articolo 93 del Testo unico al fine di acquisire l'attestazione di cui alle lettere o) e p) e che produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del Testo unico;
- n) autorizzazione all'inizio dei lavori: il titolo abilitativo strutturale di cui all'articolo 5 della Legge e articolo 12 che consente l'inizio dei lavori strutturali per gli interventi rilevanti;
- o) attestazione di rispondenza: il titolo abilitativo strutturale di cui all'articolo 5 della Legge e all'articolo 13 che consente l'inizio dei lavori strutturali per gli interventi di minor rilevanza estratti;
- p) attestazione di deposito: il titolo abilitativo strutturale di cui all'articolo 5 della Legge e all'articolo 14 che consente l'inizio dei lavori strutturali per gli interventi di minor rilevanza non estratti e per gli interventi privi di rilevanza;
- q) parere di conformità: il parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis, della Legge;
- r) Organismo tecnico regionale: l'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, dell'attestazione di rispondenza e del parere di conformità;
- s) committente: il proprietario o il suo legale rappresentante o uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), di seguito Codice regionale;
- t) committente dell'accertamento di conformità: il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario o loro legali rappresentanti o uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Codice regionale;
- u) tecnico verificatore: il tecnico incaricato dal committente dell'accertamento di conformità a svolgere l'attività conoscitiva e verificativa dell'intervento realizzato o in corso di realizzazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo strutturale;
- v) tecnico collaudatore: il tecnico incaricato dal committente dell'accertamento di conformità a svolgere l'attività certificativa dell'intervento realizzato o in corso di realizzazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo strutturale;
- w) inizio dei lavori: l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto autorizzato o depositato;
- x) fine dei lavori: la fine dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto autorizzato o depositato;
- y) Opere strutturali FVG: il sistema informativo raggiungibile dalla pagina tematica della sismica sul portale regionale attraverso la configurazione della piattaforma AgileFVG, deputato alla presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti.

Art. 3 (Opere strutturali FVG)

1. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 1, della Legge e dei successivi adempimenti correlati, nell'ottica di agevolare il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e di semplificare le modalità di accesso ai propri servizi, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rende disponibile il sistema informatico Opere strutturali FVG.
2. La fruizione del sistema informatico Opere strutturali FVG è vincolata all'autenticazione tramite identità digitale di livello 2.
3. In fase di compilazione delle istanze o dei preavvisi e dei relativi allegati, Opere strutturali FVG effettua il controllo a livello formale tramite la verifica automatica della presenza della documentazione minima richiesta per il caso specifico e la corretta sottoscrizione, secondo quanto previsto all'articolo 11. Opere strutturali FVG effettua analogo controllo rispetto agli adempimenti successivi alle istanze e ai preavvisi.
4. In esito alla trasmissione dell'istanza o del preavviso di cui al comma 3, Opere strutturali FVG rilascia l'attestazione di avvenuta protocollazione, riportandone gli estremi, e di avvenuto deposito, riportando il codice identificativo del deposito, generato in modo automatico, costituito dalla sigla del territorio corrispondente all'ex provincia di appartenenza del comune interessato dall'intervento seguita da un numero progressivo annuo provinciale e dall'anno di invio dell'istanza o del preavviso e dei relativi allegati (PR/nnnn/aaaa).
5. Il codice identificativo del deposito di cui al comma 4, la data di invio dell'istanza o del preavviso e dei relativi allegati e il comune interessato dall'intervento costituiscono i dati di riferimento da indicare nelle comunicazioni connesse con gli adempimenti successivi.
6. Per i controlli previsti a campione, Opere strutturali FVG, una volta generato automaticamente il codice identificativo del deposito per i nuovi preavvisi o controllata positivamente la congruenza del codice identificativo di deposito per le comunicazioni successive, effettua il sorteggio e ne rilascia immediatamente l'esito.
7. Gli esiti e l'iter delle trasmissioni effettuate tramite Opere strutturali FVG sono sempre consultabili accedendo al portale stesso e le comunicazioni effettuate da Opere strutturali FVG costituiscono in ogni caso formale comunicazione da parte della Struttura regionale competente.
8. L'utilizzo improprio o artificioso della ricevuta telematica ottenibile in automatico da Opere strutturali FVG, anche per atti parziali o incompleti, oltre che del diretto beneficiario è diretta responsabilità dei professionisti che ne fanno o ne consentono l'uso.
9. Rimane ferma la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella presentazione dell'istanza o del preavviso originari e dei successivi adempimenti, così come previsto dalle norme di settore, per la compilazione, sottoscrizione e trasmissione corretta e completa degli elaborati necessari, compreso il contenuto degli stessi. La Struttura regionale competente non è responsabile in caso di errata sottoscrizione o in caso di file danneggiati o non coerenti con i dati inseriti nel sistema informatico Opere strutturali FVG.
10. Il sistema informatico Opere strutturali FVG effettua il sorteggio mediante procedura informatica e sulla base di un algoritmo di calcolo interno.
11. La documentazione è trasmessa attraverso Opere Strutturali FVG, in formato non editabile e firmata digitalmente ai sensi degli articoli 21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 4 (Documentazione da trasmettere)

1. Le istanze, i preavvisi, i progetti strutturali, le comunicazioni, le varianti strutturali, le relazioni a strutture ultimate, i certificati di collaudo statico, le dichiarazioni di regolare esecuzione e tutti i relativi allegati sono firmati dai soggetti rispettivamente competenti.

2. Il soggetto avente titolo può delegare un altro soggetto alla trasmissione, per proprio conto, degli atti, munito di apposita delega, secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale della Regione.

3. La scansione della documentazione analogica, dotata di firma autografa, dovrà essere trasmessa unitamente alla dichiarazione attestante la sua corrispondenza all'originale.

Art. 5 (Classificazione sismica)

1. La classificazione sismica del territorio regionale è definita dalle delibere della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845, e del Consiglio Regionale della Regione Veneto 3 dicembre 2003, n. 67, per il Comune di Sappada, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, della legge regionale 2/2024. Come previsto dalla delibera della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845, il territorio regionale è suddiviso nelle zone sismiche 1, 2 e 3, secondo i criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone) e tenendo conto degli intervalli di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A, indicata con a_g , previsti all'Allegato 1A, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri stessa, e della tolleranza prevista all'Allegato 1A, lettera e), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri stessa, adottata a livello regionale nella delimitazione tra le zone 2 e 3.

2. Il progettista è tenuto ad individuare ed indicare correttamente la zona sismica sulla base degli atti di cui al comma 1 e il valore di a_g , sulla base dei dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), relativi al sito dove sono realizzati gli interventi oggetto d'istanza.

3. La carta della pericolosità sismica del territorio regionale espressa in termini di accelerazione massima al suolo a_g con probabilità di eccedenza del 10 per cento in cinquanta anni è riportata nell'Allegato A, con l'indicazione delle zone sismiche definite dalle delibere di cui al comma 1.

Art. 6 (Classificazione degli interventi)

1. Le categorie di interventi individuate all'articolo 2 bis della Legge sono le seguenti:

a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi rilevanti";

b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi di minore rilevanza";

c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi privi di rilevanza".

2. Gli interventi per ciascuna delle categorie di cui al comma 1 sono individuati nell'Allegato B.

3. Gli interventi, ricadenti su zone sismiche diverse, sono individuati sulla base della zona a più alta sismicità e nel caso della zona 2, per i soli interventi di adeguamento e miglioramento, sulla base del valore di a_g più elevato.

Art. 7 (Procedimenti di vigilanza e relativi provvedimenti)

1. I procedimenti di vigilanza comportano controlli graduati in funzione della rilevanza degli interventi e sono così distinti:

a) controllo a livello formale di presenza e regolarità documentale;

b) controllo a livello amministrativo di completezza e coerenza documentale;

c) controllo a livello tecnico di completezza dei contenuti e di adeguatezza e congruità alla normativa tecnica, eseguito dalla Struttura regionale competente avvalendosi dell'Organismo tecnico regionale.

2. Il controllo a livello formale su tutte le istanze e sulla documentazione trasmesse viene effettuato direttamente dal portale Opere strutturali FVG in caso di trasmissione tramite il portale stesso, dalla Struttura regionale competente nel caso di trasmissione via pec o di presentazione allo sportello.
3. Il controllo a livello amministrativo viene effettuato sempre dalla Struttura regionale competente.
4. Le istanze relative agli interventi rilevanti sono sempre soggette ai tre livelli di controllo e l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
5. Per gli interventi relativi al Capo II, i preavvisi relativi agli interventi di minore rilevanza sono soggetti:
 - a) al controllo a livello amministrativo su un numero pari al 5 per cento estratto sul totale degli interventi;
 - b) al controllo a livello tecnico, effettuato dopo il controllo amministrativo, sugli interventi di cui alla lettera a) risultati estratti, ad eccezione degli interventi di cui all'Allegato B – sottocategorie B2 e B4 che sono esclusi da tale controllo.
6. Per gli interventi relativi al Capo III, i preavvisi relativi agli interventi di minore rilevanza sono soggetti:
 - a) al controllo a livello amministrativo su un numero pari al 100 per cento degli interventi;
 - b) al controllo a livello tecnico, effettuato dopo il controllo amministrativo su un numero pari al 5 per cento estratto sul totale degli interventi, ad eccezione degli interventi di cui all'Allegato B – sottocategorie B2 e B4 che sono esclusi da tale controllo.
7. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minor rilevanza estratti è subordinato al rilascio dell'attestazione di rispondenza; l'inizio dei lavori relativi agli interventi di minor rilevanza non estratti è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
8. I preavvisi relativi agli interventi privi di rilevanza sono soggetti al controllo a livello amministrativo:
 - a) per interventi relativi al Capo II, su un numero pari al 5 per cento estratto sul totale degli interventi;
 - b) per interventi relativi al Capo III, sul 100 per cento degli interventi.
9. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
10. Le varianti strutturali sostanziali sono soggette al medesimo procedimento del progetto originario di cui mantengono il codice identificativo del deposito.
11. Le varianti strutturali non sostanziali sono allegate alla relazione a strutture ultimate e soggette al medesimo procedimento di controllo della relazione a strutture ultimate.
12. Gli interventi rilevanti sono soggetti a collaudo statico e rilascio del relativo certificato, previa redazione della relazione a strutture ultimate.
13. Gli interventi di minore rilevanza, ad esclusione delle riparazioni e degli interventi locali, sono soggetti a collaudo statico e rilascio del relativo certificato, previa redazione della relazione a strutture ultimate.
14. Gli interventi privi di rilevanza e le riparazioni e gli interventi locali sono soggetti al rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori.
15. Le relazioni a strutture ultimate, i certificati di collaudo statico o le dichiarazioni di regolare esecuzione del direttore dei lavori sono soggetti al controllo a livello amministrativo:
 - a) per gli interventi di cui al Capo II, su un numero pari al 5 per cento sul totale della stessa tipologia;
 - b) per gli interventi di cui al Capo III, sul 100 per cento dei documenti.

Art. 8 (Conformità delle opere alla normativa tecnica di riferimento e al progetto autorizzato)

1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici di cui al paragrafo 10 delle Norme tecniche.

2. Il direttore dei lavori, il collaudatore ed il costruttore, sono responsabili, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, del rispetto delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

Art. 9 (Oggetto)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano gli interventi da realizzare, in attuazione degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I, Capo II, Sezione I, e Capo IV, Sezioni I e II, del Testo unico.

SEZIONE I

AVVIO DEI LAVORI

Art. 10 (Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento)

1. Per gli interventi di cui al presente capo la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono la Classificazione sismica di cui all'articolo 5 e le Norme tecniche ovvero quelle vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o del preavviso dei lavori con contestuale deposito del progetto.

Art. 11 (Elaborati progettuali e documenti connessi)

1. Il progetto esecutivo degli interventi rilevanti e degli interventi di minore rilevanza deve essere improntato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti e deve definire compiutamente l'intervento da realizzare, con particolare cura nello sviluppare le relazioni di calcolo, con riferimento alle analisi svolte con l'ausilio del calcolo automatico, sia ai fini di facilitare l'interpretazione e la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto stesso, come previsto dal paragrafo 10.1 delle Norme tecniche e della Circolare.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve comprendere i seguenti elaborati, con i contenuti previsti dal capitolo 10 delle Norme tecniche:

a) relazione di calcolo delle strutture, firmata dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori;

b) relazione sui materiali, firmata dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori;

c) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi delle strutture, quotati, firmati dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori;

d) elaborati grafici quotati che definiscono il progetto architettonico e di insieme, firmati dal progettista architettonico, e, per presa visione, dal direttore dei lavori;

e) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, firmato dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori e dal committente o suo delegato;

f) relazione geologica, firmata dal geologo e dal direttore dei lavori per presa visione; relazione geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni, firmata da tecnico abilitato e dal direttore dei lavori per presa visione; relazione sulla modellazione sismica concernente la pericolosità sismica di base del sito di costruzione, firmata da tecnico abilitato e dal direttore dei lavori per presa visione; eventuali ulteriori relazioni specialistiche, firmate da tecnico abilitato e dal direttore dei lavori per presa visione, o eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessità delle relazioni di cui

alla presente lettera o di alcune di esse, nei casi previsti dalle Norme tecniche, firmata dal direttore dei lavori per presa visione;

g) asseverazione del progettista strutturale, firmata, della categoria di appartenenza dell'intervento, con l'indicazione dell'importo presunto degli elementi ed opere strutturali, e del rispetto della normativa tecnica applicata, con l'indicazione della normativa, della coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché del rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;

h) dichiarazione sulla vita nominale e classe d'uso dell'opera, firmata dal committente e dal progettista strutturale;

i) nomina del collaudatore in corso d'opera e contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, firmata dal committente e dal collaudatore per gli interventi soggetti a collaudo; dichiarazione del direttore dei lavori di favorevole accertamento dell'osservanza della normativa tecnica applicata e della completezza e idoneità degli elaborati prescritti per gli interventi soggetti alla dichiarazione di regolare esecuzione. Qualora il committente si configuri anche come costruttore, alla nomina del collaudatore deve essere allegata la terna di nominativi fra i quali è stato scelto il collaudatore, designata dall'ordine territorialmente competente degli ingegneri o degli architetti su richiesta del committente stesso;

j) dichiarazione del committente, firmata, sul possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento, qualora il committente si configuri anche come costruttore.

3. Il progetto esecutivo degli interventi privi di rilevanza deve essere anch'esso informato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti e deve definire compiutamente l'intervento da realizzare, comprendendo almeno i seguenti elaborati:

a) relazione tecnica illustrativa e di calcolo, firmata dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori per presa visione, contenente la descrizione dell'opera, le dimensioni, l'uso, la funzione, il contesto in cui ricade, indicando espressamente la fattispecie di appartenenza con riferimento alle categorie, sottocategorie ed eventuali ulteriori elencazioni, ove presenti, di cui all'Allegato B, nonché le caratteristiche meccaniche dei materiali e prodotti per uso strutturale da impiegare, la descrizione della struttura, dei carichi, delle analisi e delle verifiche; la relazione deve altresì contenere la dichiarazione del progettista, firmata dal direttore dei lavori per presa visione, sull'avvenuta redazione della relazione Geologica, della relazione Geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni e della relazione sulla modellazione sismica concernente la pericolosità sismica di base del sito di costruzione o sulla motivata non necessità delle stesse;

b) elaborati grafici quotati, firmati dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori per presa visione, comprensivi di planimetria, piante e sezioni;

c) asseverazione del progettista strutturale, firmata, della categoria di appartenenza.

Art. 12 (Procedimento relativo agli interventi rilevanti: autorizzazione all'inizio dei lavori)

1. Per gli interventi rilevanti, l'istanza di autorizzazione, corredata della documentazione progettuale definita all'articolo 11, è presentata dal committente o suo delegato alla Struttura regionale competente.

2. Le modalità di controllo sono definite all'articolo 7.

3. Il procedimento di autorizzazione comporta:

a) il controllo a livello amministrativo sulla completezza e coerenza della documentazione trasmessa, da parte della Struttura regionale competente in esito al quale può essere formulata eventuale richiesta di integrazioni, comportante la sospensione dei termini del procedimento, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, e contenente l'indicazione che la mancata integrazione nel termine prescritto comporta l'improcedibilità dell'istanza;

b) il controllo a livello tecnico di completezza dei contenuti e di adeguatezza e congruità alla normativa tecnica da parte della Struttura regionale competente che si avvale a tal fine dell'Organismo tecnico regionale.

4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte della Struttura regionale competente, a seguito dell'esame dell'Organismo tecnico, ed ai fini della completezza dei contenuti e dell'adeguatezza e congruità alla normativa tecnica, sospende i termini del procedimento, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

5. Al procedimento si applica il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Il procedimento si conclude con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione all'inizio dei lavori al soggetto che effettua la trasmissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di avvio del procedimento.

Art. 13 (Procedimento relativo agli interventi di minor rilevanza: attestazione di rispondenza e attestazione di deposito)

1. Per gli interventi di minor rilevanza, il preavviso dei lavori, corredato della documentazione progettuale definita all'articolo 11, è presentato dal committente o suo delegato alla Struttura regionale competente.

2. Le modalità di controllo sono definite all'articolo 7.

3. Qualora il preavviso sia soggetto al controllo a livello amministrativo sulla completezza e coerenza della documentazione trasmessa, la Struttura regionale competente può formulare eventuale richiesta di integrazioni, comportante la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, e contenente l'indicazione che la mancata integrazione nel termine prescritto comporta l'improcedibilità del preavviso stesso.

4. Qualora il preavviso sia sottoposto al controllo a livello tecnico, l'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da parte della Struttura regionale competente, a seguito dell'esame dell'Organismo tecnico, ed ai fini della completezza dei contenuti e dell'adeguatezza e congruità alla normativa tecnica, sospende i termini del procedimento, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

5. Il procedimento relativo ad interventi non sottoposti al controllo a livello tecnico si conclude, entro trenta giorni, con l'attestazione di deposito. In tali casi la comunicazione del codice identificativo del deposito consente l'inizio dei lavori.

6. Nel caso di trasmissione tramite Opere strutturali FVG di interventi di cui all'Allegato B – sottocategorie B2 e B4, nelle ipotesi di gravi irregolarità o mancato ottemperamento alla richiesta di documentazione di cui al comma 3, la Struttura regionale competente notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento o di interromperne immediatamente l'esecuzione. Qualora i lavori non siano ancora iniziati, sono soggetti a nuovo preavviso o nuova istanza mentre, qualora i lavori siano già iniziati, sono immediatamente sospesi e applicate le procedure previste nel Capo III, Sezione II.

7. Il procedimento relativo ad interventi sottoposti al controllo a livello tecnico si conclude con il rilascio o il diniego dell'attestazione di rispondenza al soggetto che effettua la trasmissione, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento. L'inizio dei relativi interventi è subordinato al rilascio dell'attestazione di rispondenza.

8. Al procedimento di cui al comma 7 si applica il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 14 (Procedimenti relativi agli interventi privi di rilevanza: attestazione di deposito)

1. Per gli interventi privi di rilevanza, il preavviso dei lavori corredato della documentazione progettuale definita all'articolo 11, è presentato dal committente o suo delegato alla Struttura regionale competente.

2. Le modalità di controllo sono definite al precedente articolo 7.
3. Il procedimento si conclude, entro trenta giorni, con l'attestazione di deposito. La comunicazione del codice identificativo di deposito equivale ad attestazione di deposito e consente l'inizio dei lavori.
4. Qualora il preavviso sia soggetto al controllo a livello amministrativo sulla completezza e coerenza della documentazione trasmessa, la Struttura regionale competente può formulare eventuale richiesta di integrazioni, comportante la sospensione dei termini del procedimento di controllo fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
5. Nelle ipotesi di gravi irregolarità nell'ambito delle trasmissioni tramite Opere strutturali FVG o nelle ipotesi di mancato ottemperamento alla richiesta di documentazione di cui al comma 4, la Struttura regionale competente notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento o di interromperne immediatamente l'esecuzione. Qualora i lavori non siano ancora iniziati, sono soggetti a nuovo preavviso o nuova istanza. Qualora i lavori siano già iniziati, sono immediatamente sospesi e applicate le procedure previste al Capo III, Sezione II.

Art. 15 (Parere di conformità)

1. L'istanza di parere di conformità, corredata della documentazione progettuale definita all'articolo 11, è presentata dal Responsabile Unico del Procedimento/Progetto alla Struttura regionale competente.
2. Il procedimento di cui al comma 1 comporta:
 - a) il controllo a livello amministrativo da parte della Struttura regionale competente;
 - b) il controllo a livello tecnico da parte della Struttura regionale competente, che si avvale a tal fine dell'Organismo tecnico regionale.
4. Il procedimento si conclude con il rilascio del parere al soggetto che effettua la trasmissione, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento.

SEZIONE II ESECUZIONE

Art. 16 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni successive alla presentazione dell'istanza o del preavviso relative ai soggetti coinvolti a vario titolo nell'intervento sono effettuate, sotto la responsabilità del committente o suo delegato.
2. Per le sole opere pubbliche, qualora il costruttore non risulti già individuato all'atto della presentazione dell'istanza o del preavviso, il suo nominativo dovrà essere comunicato con le modalità di cui al comma 1 all'esito della procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono soggette:
 - a) al controllo a livello amministrativo su un numero pari al 5 per cento delle comunicazioni per interventi relativi al Capo II;
 - b) al controllo a livello amministrativo sul 100 per cento delle comunicazioni per interventi relativi al Capo III.

Art. 17 (Varianti strutturali)

1. In corso d'opera è possibile introdurre varianti strutturali agli interventi previsti dal progetto originario.
2. Le varianti strutturali in corso d'opera possono riguardare tutti gli interventi di cui all'articolo 6.

3. Le varianti strutturali in corso d'opera di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), della Legge, come definite nell'allegato C, sono così distinte:

a) varianti strutturali sostanziali;

b) varianti strutturali non sostanziali.

4. Per le varianti strutturali sostanziali la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o deposito del progetto delle varianti stesse.

5. Le varianti strutturali sostanziali sono soggette al medesimo procedimento del progetto originario di cui mantengono il codice identificativo del deposito.

6. Per le varianti strutturali non sostanziali la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle applicate al progetto originario.

7. Le varianti strutturali non sostanziali sono redatte prima del loro inizio, rese disponibili in cantiere durante la realizzazione delle opere; sono allegate alla relazione a strutture ultimate o alla dichiarazione di regolare esecuzione e sottoposte al controllo previsto per la relazione o per la dichiarazione stessa. Esse comprendono almeno i seguenti elaborati:

a) relazione tecnica illustrativa e di calcolo, firmata dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori, contenente la descrizione delle varianti, indicando espressamente la sottocategoria di appartenenza con riferimento all'Allegato B, nonché le valutazioni numeriche e le argomentazioni logiche necessarie per dimostrare che le variazioni delle sollecitazioni restano comunque compatibili con la capacità degli elementi strutturali; qualora la variante riguardi singole parti della struttura, la relazione tecnica ed i calcoli possono essere limitati alle sole porzioni interessate dalle modifiche e a quelle interagenti con le medesime;

b) elaborati grafici, firmati dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori oltre che dal progettista architettonico limitatamente a quelli di carattere architettonico, contenenti le varianti opportunamente evidenziate, rappresentate nella loro configurazione generale e con i particolari necessari alla loro completa definizione;

c) asseverazione della categoria di appartenenza della variante e del rispetto della normativa tecnica applicata, con l'indicazione della normativa, nonché del rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, firmata dal progettista strutturale, direttore dei lavori e collaudatore in corso d'opera nei casi previsti.

SEZIONE III

ULTIMAZIONE, COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE

Art. 18 (Relazione a strutture ultimate)

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, il direttore dei lavori redige e trasmette la relazione a strutture ultimate per gli interventi rilevanti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ad esclusione delle riparazioni e degli interventi locali di cui all'Allegato B - sottocategoria B2, bollata secondo la normativa in materia di imposta di bollo vigente.

2. La relazione a strutture ultimate è redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 65 del Testo unico e deve contenere una descrizione esaustiva delle lavorazioni eseguite, dei controlli effettuati, delle verifiche di accettazione dei materiali, dei prelievi dei materiali, delle risultanze dei certificati rilasciati dai laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 59 del Testo unico, nonché delle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni ai sensi del capitolo 11 delle Norme tecniche e della Circolare.

3. Nel caso siano intervenute in corso d'opera delle varianti strutturali di cui all'articolo 17, il direttore dei lavori deve evidenziarle nella relazione a strutture ultimate. Nel caso di varianti strutturali non sostanziali deve altresì allegare alla relazione a strutture ultimate la documentazione di cui all'articolo 17.
4. Le relazioni a strutture ultimate sono soggette ai controlli come previsti all'articolo 7, comma 15.
5. La comunicazione del numero di protocollo e dell'esito positivo della trasmissione attesta l'avvenuto deposito.
6. Qualora la relazione a strutture ultimate sia soggetta al controllo a livello amministrativo, eventuali carenze riferibili alla completezza e coerenza della documentazione trasmessa sono comunicate entro trenta giorni. Tale richiesta sospende i termini del procedimento. Il procedimento di controllo a livello amministrativo della relazione a strutture ultimate si conclude con l'attestazione di regolare deposito entro trenta giorni dalla data di ricezione della relazione stessa.
7. Nelle ipotesi di gravi irregolarità o mancato ottemperamento alla richiesta di integrazioni eventualmente inoltrata dalla Struttura regionale competente, gli effetti del deposito della relazione a strutture ultimate vengono meno.
8. La comunicazione di avvenuto deposito è inoltrata, a carico del direttore lavori, al collaudatore e consente comunque l'avvio del termine per effettuare il collaudo statico e redigere il relativo certificato.
9. In corso d'opera possono essere redatte relazioni a strutture ultimate parziali, motivate da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera ovvero relative a parti della costruzione staticamente stabili, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
10. Per i termini, le modalità di presentazione, il controllo ed il riscontro delle relazioni a strutture ultimate parziali si applica quanto previsto per le relazioni a strutture ultimate.

Art. 19 (Certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione)

1. Tutti gli interventi rilevanti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ad esclusione delle riparazioni e degli interventi locali di cui all'Allegato B - sottocategoria B2, devono essere sottoposti a collaudo statico.
2. Per tutti gli interventi privi di rilevanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e le riparazioni e gli interventi locali di cui all'Allegato B - sottocategoria B2, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori.
3. Le finalità del collaudo statico previsto dall'articolo 67 del Testo unico, che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, sono estese a tutte le parti strutturali delle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme tecniche.
4. Ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, fatte salve disposizioni diverse sui requisiti di qualificazione in determinati settori. Il collaudatore incaricato non deve intervenire in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
5. Per effettuare il collaudo statico e redigere il relativo certificato, il collaudatore ha sessanta giorni di tempo dall'avvenuto deposito, presso la Struttura regionale competente, della relazione a strutture ultimate.
6. Il collaudo statico comprende gli adempimenti previsti dal capitolo 9 delle Norme tecniche e dalla Circolare ed è finalizzato alla verifica del comportamento e delle prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità.
7. Il certificato di collaudo statico contiene gli elementi definiti dalla normativa tecnica applicata, nonché l'attestazione di rispondenza dell'opera eseguita alla medesima normativa tecnica, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini dell'articolo 62 del Testo unico, così come previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), della Legge.

8. Nella dichiarazione di regolare esecuzione la rispondenza dell'opera eseguita alla normativa tecnica applicata è asseverata dal direttore dei lavori, ai fini dell'articolo 62 del Testo unico, così come previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera b), della Legge.

9. Per consentire l'utilizzazione ovvero l'esercizio dell'opera, il certificato di collaudo statico o la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori, rilasciati secondo i commi 7 e 8, devono essere preventivamente bollati secondo la normativa in materia di imposta di bollo vigente e depositati.

10. I certificati di collaudo statico e le dichiarazioni di regolare esecuzione sono soggetti ai controlli come previsti all'articolo 7, comma 15.

11. Qualora il certificato di collaudo statico o la dichiarazione di regolare esecuzione sia soggetto al controllo a livello amministrativo, eventuali carenze riferibili alla completezza e coerenza della documentazione trasmessa sono comunicate entro trenta giorni. Tale richiesta sospende i termini del procedimento. Il procedimento di controllo a livello amministrativo del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione si conclude con l'attestazione di regolare deposito entro trenta giorni dalla data di ricezione dei documenti stessi.

12. Nelle ipotesi di gravi irregolarità o mancato ottemperamento alla richiesta di integrazioni eventualmente inoltrata dalla Struttura regionale competente, gli effetti del deposito del certificato di collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione vengono meno.

13. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera ovvero relativi a stralci funzionali previsti progettualmente, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Testo unico.

14. Ai certificati di collaudo statico parziali si applicano i termini, le modalità di presentazione, il controllo ed il riscontro previsti per i certificati di collaudo statico.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO ABILITATIVO STRUTTURALE

Art. 20 (Oggetto)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano gli interventi realizzati o in corso di realizzazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo strutturale, ove necessario al momento dell'esecuzione, o difformemente dalla normativa tecnica vigente alla stessa epoca, in violazione degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I e Capo II, Sezione I, nonché Capo IV, Sezioni II e IV del Testo unico.

2. In merito a controlli, accertamenti e repressioni delle violazioni, sospensioni dei lavori, responsabilità, sanzioni e procedimenti penali, esecuzioni d'ufficio, competenze, comunicazioni, vigilanza, sussidi statali si applicano le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.

3. Il presente Capo non si applica alle violazioni normative per cui è stato ottenuto il condono edilizio.

4. Resta salva in ogni caso la facoltà di demolizione volontaria da parte del responsabile dell'abuso o dell'attuale proprietario dell'immobile, successivamente all'accertamento delle violazioni. In tal caso, la demolizione interessante parti di strutture deve essere preceduta dalla verifica delle strutture rimanenti e dall'autorizzazione o dal preavviso con contestuale deposito del progetto delle demolizioni e degli eventuali rinforzi o elementi strutturali aggiuntivi redatto secondo le Norme tecniche.

Art. 21 (Accertamenti)

1. Le violazioni sono accertate secondo le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.

2. Al fine degli accertamenti di cui al presente Capo, sono necessarie, a seconda delle informazioni o degli atti disponibili e in ragione della tipologia e dell'entità degli interventi, tutte o solo alcune delle attività di seguito indicate:

- a) conoscitiva di raccolta dati, per comporre l'anagrafica dei soggetti coinvolti e riunire le informazioni generali dell'opera;
- b) conoscitiva di rilievo, per definire architettonicamente l'intervento, identificare l'organismo strutturale, gli elementi strutturali e i collegamenti, gli eventuali difetti, l'eventuale quadro fessurativo e deformativo;
- c) conoscitiva di prova, per identificare i materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, la geologia del sito, la geotecnica;
- d) verificativa, per conseguire il giudizio sulla conformità dell'intervento alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento;
- e) certificativa, per conseguire il giudizio sulla sicurezza strutturale.

3. La raccolta dati, di cui al comma 2, lettera a), deve essere datata e firmata dal tecnico verificatore. Essa deve comprendere:

- a) i dati anagrafici dei soggetti originariamente coinvolti Committente, Costruttore, Progettista Strutturale, Direttore dei Lavori Strutturali, Collaudatore Strutturale;
- b) i dati identificativi del fabbricato, ubicazione, dati catastali;
- c) l'iter costruttivo del fabbricato, modalità costruttive, periodo di costruzione delle strutture con indicazione delle date di inizio e fine lavori, eventuali estremi del titolo abilitativo edilizio e del provvedimento di licenza d'uso o agibilità, eventuali documenti di deposito delle strutture, eventuali provvedimenti di autorizzazione;
- d) qualora disponibile, progetto degli interventi realizzati e delle eventuali varianti strutturali, redatti prima dell'inizio della realizzazione degli interventi stessi;
- e) qualora disponibili, la relazione a strutture ultimate, redatta a realizzazione ultimata, e il certificato di collaudo statico, redatto a realizzazione ultimata.

4. Il rilievo, di cui al comma 2, lettera b), deve essere datato e firmato dal tecnico verificatore. Esso deve comprendere:

- a) gli elaborati grafici di as-built architettonico;
- b) gli elaborati grafici di as-built ed i particolari costruttivi delle strutture;
- c) gli eventuali difetti;
- d) l'eventuale quadro fessurativo e deformativo;
- e) il rilievo fotografico dello stato più rappresentativo e significativo delle strutture.

5. Le prove, di cui al comma 2, lettera c), devono essere datate e firmate dal tecnico verificatore e dal geologo, per quanto di rispettiva competenza. Esse devono comprendere:

- a) la tipologia e le proprietà meccaniche dei materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, allegando certificati delle prove sui materiali o documentazione equivalente, eventuali verbali delle prove di carico sugli elementi strutturali e del monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera;
- b) la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito, allegando eventuali rapporti di prova;
- c) la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, allegando eventuali rapporti di prova.

6. La verifica post-operam, di cui al comma 2, lettera d), deve essere datata e firmata dal tecnico verificatore. Essa deve contenere:

- a) la classificazione sismica e la normativa tecnica di riferimento ad inizio e fine lavori strutturali, incluso il valore delle eventuali azioni sismiche di progetto;
- b) i criteri e i requisiti di resistenza meccanica e di stabilità dell'opera in ragione della destinazione d'uso e della natura dell'intervento strutturale;
- c) l'analisi dei carichi, con particolare riferimento ai sovraccarichi variabili in funzione della destinazione d'uso;
- d) la modellazione strutturale;
- e) la valutazione della sicurezza ai sensi delle Norme tecniche;
- f) le verifiche di resistenza meccanica e di stabilità dell'opera, con l'indicazione del tipo di analisi svolta e, nel caso di analisi strutturale e relative verifiche condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, dell'origine e caratteristiche dei codici di calcolo, dell'affidabilità dei codici utilizzati, della validazione dei codici, delle modalità di presentazione dei risultati, delle informazioni generali sull'elaborazione e del giudizio motivato di accettabilità dei risultati;
- g) il giudizio sulla conformità dell'intervento alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento.

7. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera e), il certificato di collaudo statico deve essere datato e firmato dal tecnico collaudatore, che lo trasmette alla Struttura regionale competente, sotto la propria responsabilità, bollato secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo. Esso deve contenere:

- a) l'anagrafica dei soggetti coinvolti;
- b) le informazioni generali dell'intervento;
- c) le caratteristiche geometriche e meccaniche dell'opera;
- d) criteri, verifiche e valutazioni di sicurezza strutturale;
- e) eventuali ulteriori indagini, rilievi, prove (esiti delle ulteriori indagini, rilievi, prove per formarsi il convincimento della sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'intervento);
- f) ispezioni (risultanze delle ispezioni dell'intervento, anche con riferimento alla natura ed entità di eventuali danni subiti in precedenza e sulle riparazioni effettuate e alla presenza di elementi non strutturali ad elevata vulnerabilità o criticità sotto il profilo della sicurezza strutturale);
- g) il giudizio sulla sicurezza strutturale e sulla rispondenza delle opere realizzate alla normativa tecnica, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini dell'articolo 62 del Testo unico.

Art. 22 (Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento)

1. Per gli interventi di cui al presente capo la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'articolo 21 sono quelle vigenti ed applicabili alla data di inizio degli interventi stessi, risultante da dichiarazione del committente dell'accertamento di conformità anche supportata da idonea documentazione probatoria, qualora disponibile.

SEZIONE I INTERVENTI REALIZZATI

Art. 23 (Interventi conformi alla normativa tecnica)

1. Gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito alle attività di cui all'articolo 21, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile come individuata all'articolo 22, comma 1, sono soggetti al deposito dell'istanza di accertamento di conformità, allegando i seguenti elaborati e documenti:

- a) raccolta dati;

b) rilievo;

c) prove;

d) verifica post-operam;

e) nomina del tecnico collaudatore e contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione della verifica post-operam, firmata dal committente e dal collaudatore per gli interventi soggetti a collaudo; dichiarazione del tecnico verificatore di favorevole accertamento dell'osservanza della normativa tecnica applicata e della completezza e idoneità degli elaborati prescritti per gli interventi soggetti alla dichiarazione di regolare esecuzione;

f) certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 19;

2. Il documento di cui al comma 1, lettera f), può essere presentato, a discrezione del committente, anche successivamente all'esito dei controlli a livello amministrativo e a livello tecnico di cui al successivo comma 3. Qualora il committente dell'accertamento di conformità sia l'esecutore dell'abuso, all'istanza di accertamento di conformità deve essere allegata copia della terna di nominativi fra i quali è stato scelto il tecnico collaudatore, designata dall'ordine territorialmente competente degli ingegneri o degli architetti su richiesta del committente dell'accertamento.

3. Il procedimento di accertamento si conclude con il rilascio della attestazione di positiva conclusione del procedimento di regolarizzazione, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di accertamento, emessa con riferimento alla classificazione dell'intervento di cui all'articolo 6, previo esito positivo dei controlli effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 7.

4. In esito al controllo a livello amministrativo può essere formulata, da parte della Struttura regionale competente, richiesta di integrazioni, comportante la sospensione dei termini del procedimento, ai fini della procedibilità dell'istruttoria, contenente l'indicazione che la mancata integrazione nel termine prescritto comporta l'improcedibilità del deposito.

5. Nell'ambito del controllo a livello tecnico, l'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da parte della Struttura regionale competente, a seguito dell'esame dell'Organismo tecnico, ed ai fini della completezza dei contenuti e dell'adeguatezza e congruità alle Norme tecniche, è effettuata in un'unica soluzione e sospende i termini del procedimento fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

6. Al procedimento si applica il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la documentazione presentata è oggetto di verifica atta ad acquisire gli elementi fondamentali per la redazione del processo verbale da trasmettere all'Autorità Giudiziaria.

8. La Regione trasmette la documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorità Giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.

Art. 24 (Interventi non conformi alla normativa tecnica)

1. Gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito alle attività di cui all'articolo 21, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio degli interventi stessi sono soggetti, qualora il committente dell'accertamento di conformità non intenda avvalersi della facoltà di demolizione volontaria, alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all'identificazione dei necessari interventi di adeguamento, ovvero all'identificazione dei necessari interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o delle limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

2. Gli interventi di adeguamento risultano necessari in tutti i casi di difformità sostanziali, ovvero connessi a significative variazioni in merito agli effetti delle azioni, con particolare riferimento all'azione sismica, e alla resistenza o duttilità degli elementi strutturali, come definite all'Allegato C (varianti sostanziali). Nei casi di

diffformità non sostanziali sono ammessi gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o le limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

3. Gli interventi di adeguamento, riparazione, rafforzamento o sostituzione sono soggetti all'attività progettuale secondo le Norme tecniche e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione o del preavviso, allegando i seguenti elaborati e documenti relativi a:

a) raccolta dati;

b) rilievo;

c) prove;

d) verifica post-operam, completa della valutazione della sicurezza strutturale e dell'identificazione dei necessari interventi di adeguamento, riparazione, rafforzamento o sostituzione;

e) progetto di adeguamento, riparazione, rafforzamento o sostituzione degli interventi realizzati, completo degli elaborati e documenti di cui all'articolo 11.

4. Il procedimento di accertamento si articola in due fasi: la prima fase si conclude con l'autorizzazione all'inizio degli interventi di adeguamento, riparazione, rafforzamento o sostituzione o con l'attestazione di rispondenza o di deposito, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'istanza o del preavviso e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13, 14 sulla base della classificazione dell'intervento di cui all'articolo 6.

5. La seconda fase del procedimento di accertamento si conclude con il rilascio della attestazione di avvenuta regolarizzazione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori, in relazione alla classificazione dell'intervento di cui all'articolo 6, previo loro controllo a livello amministrativo.

6. Gli adempimenti relativi alla trasmissione di comunicazioni, varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori seguono il procedimento di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la documentazione presentata è oggetto di verifica atta ad acquisire gli elementi fondamentali per la redazione del processo verbale da trasmettere all'Autorità Giudiziaria.

8. La Regione trasmette la documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorità Giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del Testo unico.

9. Per le sole opere pubbliche, qualora il costruttore non risulti già individuato all'atto della presentazione dell'istanza o del preavviso, il suo nominativo dovrà essere comunicato all'esito della procedura di aggiudicazione.

SEZIONE II

INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Art. 25 (Sospensione dei lavori)

1. Gli interventi di cui alla presente sezione sono sospesi con decreto del Direttore del Servizio regionale competente ai sensi degli articoli 70 e 97 del Testo unico.

2. Gli interventi sospesi possono riprendere solamente dopo l'accertamento del Servizio regionale competente degli avvenuti adempimenti di cui alla Parte II, Capo II del Testo unico e dopo l'irrevocabilità della pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, rispettivamente ai sensi degli articoli 70 e 97 del Testo unico.

Art. 26 (Interventi conformi alla normativa tecnica)

1. Gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito alle attività di cui all'articolo 21 per la parte di intervento realizzato, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile alla data di inizio degli interventi stessi sono soggetti all'attività progettuale della parte di intervento da realizzare secondo la medesima normativa tecnica e alla trasmissione dell'istanza di autorizzazione o del preavviso, allegando i seguenti elaborati e documenti relativi a:

a) raccolta dati;

b) rilievo;

c) prove;

d) verifica post-operam;

e) progetto degli interventi o delle eventuali varianti strutturali realizzati e da realizzare, completo degli elaborati e documenti di cui all'articolo 11.

2. Il procedimento di accertamento si articola in due fasi: la prima fase si conclude con l'autorizzazione all'inizio degli interventi di completamento o con l'attestazione di rispondenza o di deposito, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'istanza o del preavviso e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13, 14, sulla base della classificazione dell'intervento di cui all'articolo 6.

3. La seconda fase del procedimento di accertamento si conclude con il rilascio della attestazione di avvenuta regolarizzazione, entro trenta giorni dalla data di deposito del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori in funzione della classificazione dell'intervento di cui all'articolo 6, previo loro controllo a livello amministrativo.

4. Gli adempimenti relativi alla trasmissione di comunicazioni, varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori seguono il procedimento di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 27 (Interventi non conformi alla normativa tecnica)

1. Gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito alle attività di cui all'articolo 21 per la parte di intervento realizzata, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile alla data di inizio degli interventi stessi sono soggetti, qualora il committente dell'accertamento di conformità non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, anche alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all'identificazione dei necessari interventi di adeguamento alle medesime Norme tecniche.

2. Sempre nell'ipotesi di cui al comma 1, le opere sono soggette altresì all'attività progettuale degli interventi di adeguamento della parte di intervento realizzata e all'attività progettuale della parte di intervento da realizzare secondo le Norme tecniche e al deposito dell'istanza di autorizzazione o del preavviso, allegando i seguenti elaborati e documenti relativi a:

a) raccolta dati;

b) rilievo;

c) prove;

d) verifica post-operam, completa della valutazione della sicurezza strutturale e dell'identificazione dei necessari interventi di adeguamento;

e) progetto di adeguamento degli interventi realizzati, completo degli elaborati e documenti di cui all'articolo 11;

f) progetto degli interventi da realizzare, completo degli elaborati e documenti di cui all'articolo 11.

3. Il procedimento di accertamento si articola in due fasi: la prima fase si conclude con l'autorizzazione all'inizio degli interventi di completamento o con l'attestazione di rispondenza o di deposito, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'istanza o del preavviso e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13, 14, sulla base della classificazione dell'intervento di cui all'articolo 6.

4. La seconda fase del procedimento di accertamento si conclude con il rilascio della attestazione di avvenuta regolarizzazione, entro trenta giorni dalla data di deposito del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori in relazione alla classificazione dell'intervento di cui all'articolo 6 e previo controllo a livello amministrativo.

5. Gli adempimenti relativi alla trasmissione di comunicazioni, varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori seguono il procedimento di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 (Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 2/2024, ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente.

2. Fino alla data di operatività del sistema informatico regionale, di cui all'articolo 3, attestata con decreto del Direttore centrale competente, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 29 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) il decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 176 (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della Legge regionale 16/2009);

b) il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 202 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 176 Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009);

c) il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 56 (Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 176 Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) e c ter) della legge regionale 16/2009);

d) il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 66 (Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 16/2009).


Art. 30 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il presente regolamento si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della legge regionale 2/2024.

ALLEGATO A
(riferito all'art. 5)

CLASSIFICAZIONE SISMICA

Carta della pericolosità sismica del territorio regionale espressa in termini di accelerazione massima al suolo a_g con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, con indicazione delle zone sismiche.



CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Le categorie di interventi individuate all'articolo 2 bis della Legge e all'articolo 6 del Regolamento sono di seguito declinate:

- A) interventi rilevanti;
- B) interventi di minore rilevanza;
- C) interventi privi di rilevanza.

Sono inoltre previsti alla lettera D) gli interventi esclusi, non soggetti agli adempimenti di cui alla Legge e al Regolamento.

A) INTERVENTI RILEVANTI

1. Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati interventi rilevanti, sono gli interventi di cui all'articolo 2bis, comma 1, lettera a), della Legge e all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, del Regolamento che, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un rischio elevato per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Tra gli interventi rilevanti si distinguono le seguenti sottocategorie:

A1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti

1. Gli interventi rilevanti appartenenti alla sottocategoria degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti sono gli interventi di adeguamento e di miglioramento sismico definiti rispettivamente ai paragrafi 8.4.3 e 8.4.2 delle Norme tecniche di costruzioni esistenti, pubbliche e private, di classe d'uso II, nelle località sismiche ricadenti in zona 1 e in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g maggiori di 0,20g.

A2) Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche

1. Gli interventi rilevanti appartenenti alla sottocategoria delle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, sono le nuove costruzioni di particolare e non usuale concezione strutturale, pubbliche e private, di classe d'uso II, situate nelle località sismiche ricadenti in zona 1 e in zona 2.

In tale gruppo ricadono:

- a.2.1)** fabbricati caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, tenuto conto di eventuali giunti sismici, e dimensione minima in pianta superiore a metri 5,0, misurata sull'esterno delle strutture portanti principali;
- a.2.2)** fabbricati con piani sospesi;
- a.2.3)** fabbricati con strutture a mensola di luce superiore a metri 8,0;
- a.2.4)** fabbricati di altezza massima fuori terra superiore a metri 40,0, indipendentemente dalle loro dimensioni in pianta;
- a.2.5)** ciminiere, torri, serbatoi e silos di altezza superiore a metri 20,0;
- a.2.6)** strutture strallate e sospese (ponti, passerelle e opere di scavalco in genere) con luce di calcolo superiore a metri 15,0;
- a.2.7)** passerelle pedonali con luce di calcolo superiore a metri 25,0;
- a.2.8)** costruzioni con isolamento e/o dissipazione regolate dal paragrafo 7.10 delle Norme tecniche;
- a.2.9)** costruzioni calcolate con fattori di comportamento aventi valore base (q_0) maggiore di quello massimo riportato nella tabella 7.3.II delle Norme tecniche;
- a.2.10)** strutture analizzate con analisi non lineare dinamica di cui al paragrafo 7.3.4.1. delle Norme tecniche;
- a.2.11)** costruzioni con struttura prefabbricata definite al paragrafo 7.4.5.1 delle Norme tecniche, monopiano, con dimensioni in pianta superiori a metri quadrati 2000,0, misurate sull'ingombro esterno delle

strutture portanti principali, ed altezza interna superiore a metri 8,0, misurata dall'estradosso della fondazione all'intradosso della trave portante principale più bassa;

a.2.12) costruzioni con struttura prefabbricata definite al paragrafo 7.4.3.1 delle Norme tecniche, pluripiano, non regolari in pianta o in altezza, con dimensioni in pianta superiori a metri quadrati 1000,0, misurata sull'ingombro esterno delle strutture portanti principali;

a.2.13) strutture di contenimento del terreno per altezze superiori a metri 6,0;

a.2.14) strutture geotecniche regolate dal paragrafo 6.3 delle Norme tecniche;

a.2.15) strutture previste per ridurre di almeno una classe di pericolosità aree o porzioni di esse classificate ad elevata o molto elevata pericolosità idraulica, geologica, valanghiva.

A3) Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

1. Gli interventi rilevanti appartenenti alla sottocategoria degli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono le nuove costruzioni e gli interventi sulle costruzioni esistenti, pubbliche e private, di classe d'uso IV, situate nelle località sismiche ricadenti in zona 1, in zona 2 e in zona 3.

In tale gruppo ricadono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l'alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali:

a) organismi governativi;

b) uffici territoriali di Governo;

c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile;

d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

e) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;

f) Forze armate;

g) Forze di polizia;

h) Corpo forestale dello Stato e regionale;

i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

j) Consiglio Nazionale delle Ricerche;

k) Corpo nazionale di soccorso alpino;

l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale;

m) Ente nazionale per le strade;

n) Società di gestione autostradale;

o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa;

p) Rete Ferroviaria Italiana;

q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica in media ed alta tensione.

2. Altri edifici di interesse strategico sono:

a) gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l'emergenza;

b) gli edifici individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale.

3. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in:

a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione;

- b)** strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili;
- c)** strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, in media tensione (individuabile indicativamente con potenza di picco superiore a 100 kW) ed alta tensione, non destinati ad autoconsumo ma con cessione a proprietari o gestori della rete di trasmissione ad uso pubblico;
- d)** strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica al servizio di opere "strategiche", esclusi impianti fotovoltaici integrati o aderenti alla copertura;
- e)** strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio, specificati in apposito piano regionale;
- f)** autostrade, strade statali e regionali, ed opere d'arte annesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- g)** strade provinciali e comunali ed opere d'arte annesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- h)** stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime;
- i)** dighe;
- j)** impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d'arte annesse, metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- k)** altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

A4) Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso

1. Gli interventi rilevanti appartenenti alla sottocategoria degli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso sono le nuove costruzioni e gli interventi sulle costruzioni esistenti, pubbliche e private, di classe d'uso III, situate nelle località sismiche ricadenti in zona 1, in zona 2 e in zona 3.

In tale gruppo ricadono:

- a)** gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative (300 persone), nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;
 - b)** le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;
 - c)** gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ed alla relativa circolare ministeriale esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617.
2. Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c), quelli adibiti a:
- a)** sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico;
 - b)** asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, collocati in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annessi;
 - c)** edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell'emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere non operative ai fini dell'emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo;
 - d)** edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unità ed opere in elevazione di pertinenza;
 - e)** edifici per la cultura, quali biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, con capienza utile superiore a cento unità;
 - f)** sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socio-assistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a cento unità;
 - g)** strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all'aperto, sagre, luoghi di ristorazione collocati in edifici ad uso esclusivo e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unità;

- h)** ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a cento unità;
 - i)** impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura;
 - j)** discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a cento unità;
 - k)** centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5.000 metri quadrati;
 - l)** palazzi di giustizia;
 - m)** carceri;
 - n)** impianti termoelettrici, industrie con attività pericolose per l'ambiente (quali materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti);
 - o)** edifici industriali ed edifici destinati alla ricezione e distribuzione di prodotti industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità;
 - p)** silos di altezza superiore a 10 metri e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.
3. Le altre opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:
- a)** le stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia;
 - b)** le stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune;
 - c)** le autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di trecento unità di sosta a disposizione;
 - d)** le opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 metri o con volume di invaso superiore a 50.000 metri cubi;
 - e)** gli impianti primari di depurazione.

A5) Sopraelevazioni

1. Gli interventi rilevanti appartenenti alla sottocategoria delle sopraelevazioni sono gli interventi di sopraelevazione, definiti all'articolo 90 del Testo unico, di costruzioni esistenti, pubbliche e private, di classe d'uso I e II, nelle località sismiche ricadenti in zona 1, in zona 2 e in zona 3.
2. Non si configurano come sopraelevazione i seguenti interventi:
 - a)** variazione dell'altezza dell'edificio dovuta a realizzazione di cordoli sommitali di altezza non superiore a 50 centimetri o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile significativi dal punto di vista strutturale ai sensi del paragrafo 8.4.3 delle Norme tecniche e del paragrafo C8.4.3 della Circolare.

B) INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA

1. Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati interventi di minore rilevanza, sono gli interventi di cui all'articolo 2bis, comma 1, lettera b), della Legge e all'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, del Regolamento che, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un rischio meno elevato per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Tra gli interventi di minore rilevanza si distinguono le seguenti sottocategorie:

B1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti

1. Gli interventi di minore rilevanza appartenenti alla sottocategoria degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti sono gli interventi di adeguamento e di miglioramento sismico definiti rispettivamente ai paragrafi 8.4.3 e 8.4.2 delle Norme tecniche di costruzioni esistenti, pubbliche e private, di classe d'uso II, nelle località sismiche ricadenti in zona 2, limitatamente a valori di a_g minori o uguali a 0,20 g, e in zona 3.

B2) Riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti

1. Gli interventi di minore rilevanza appartenenti alla sottocategoria delle riparazioni e degli interventi locali sulle costruzioni esistenti sono le riparazioni e gli interventi locali definiti al paragrafo 8.4.1 dalle Norme tecniche su costruzioni esistenti, pubbliche e private, di classe d'uso I, II, III e IV, nelle località sismiche ricadenti in zona 1, in zona 2 e in zona 3.

2. Sono compresi anche riparazioni e interventi locali plurimi su costruzioni esistenti, realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, a condizione che si dimostri che l'insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidità, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.

B3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla sottocategoria A2

1. Gli interventi di minore rilevanza appartenenti alla sottocategoria delle nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla sottocategoria A2 sono:

b.3.1) le nuove costruzioni di particolare e non usuale concezione strutturale, pubbliche e private, di classe d'uso II, rientranti nella fattispecie di cui alla sottocategoria A2, situate nelle località sismiche ricadenti in zona 3;

b.3.2) le nuove costruzioni di usuale concezione strutturale, pubbliche e private, di classe d'uso II, situate nelle località sismiche ricadenti in zona 1, in zona 2 e in zona 3.

B4) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli

1. Gli interventi di minore rilevanza appartenenti alla sottocategoria delle nuove costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli sono le costruzioni, pubbliche e private, di classe d'uso I, nelle località sismiche ricadenti in zona 1, in zona 2 e in zona 3.

In tale gruppo ricadono:

b.4.1) silos di altezza maggiore a metri 2,50 e fino a metri 10,00 o magazzini;

b.4.2) stalle.

C) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA

1. Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati interventi privi di rilevanza, sono gli interventi di cui all'articolo 2bis, comma 1, lettera c), della Legge e all'articolo 6, comma 1, lettera c), e comma 2, del Regolamento che, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma, materiali impiegati, destinazione d'uso non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio). Tra gli interventi privi di rilevanza si distingue la seguente sottocategoria:

C1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità

1. Gli interventi privi di rilevanza appartenenti alla sottocategoria degli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità sono le opere, gli interventi e i manufatti, pubblici e privati, non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati, quindi relativi agli elementi che non presentano rigidità, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza o dell'incolumità delle persone.

Sono caratterizzati da una classe d'uso I e II con una presenza occasionale di persone o sono pertinenze di costruzioni di classe d'uso I e II. Inoltre possono costituire pertinenze di edifici o di opere strategiche o rilevanti purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali o per garantire la sicurezza di utenti e lavoratori.

Ricadono nelle località sismiche in zona 1, in zona 2 e in zona 3.

In tale gruppo ricadono:

c.1.a) nuovi interventi strutturalmente autonomi e non interagenti con altre strutture, comprese le relative fondazioni, quali:

c.1.a.1) pergolati, tettoie, manufatti, serre e opere assimilabili:

c.1.a.1.1) pergolati, sprovvisti di qualsiasi tipo di copertura, aventi superficie delimitata dagli elementi portanti di perimetro compresa tra metri quadrati 16 e metri quadrati 50 ed altezza massima degli stessi elementi portanti non superiore a metri 3,00;

c.1.a.1.2) tettoie, provviste di copertura leggera, aventi superficie coperta compresa tra metri quadrati 9 e metri quadrati 25, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro non superiore a metri 3,00 ed altezza massima o di colmo non superiore a metri 4,50. Fermo restando il limite già stabilito non superiore a metri 3,00, l'altezza massima è ridotta a metri 4,00 nel caso di tettoie con copertura ad un'unica falda;

c.1.a.1.3) manufatti ad uso garage, depositi, servizi, chioschi, edicole, gazebo, ricovero animali e locali consimili, provvisti di copertura e tamponamenti leggeri, aventi superficie coperta compresa tra metri quadrati 9 e metri quadrati 25, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro non superiore a metri 3,00 ed altezza massima o di colmo non superiore a metri 4,50. Fermo restando il limite già stabilito non superiore a metri 3,00, l'altezza massima è ridotta a metri 4,00 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda;

c.1.a.1.4) serre ad uso domestico e agricolo, adibite esclusivamente a coltivazioni di fiori e piante, da realizzare con strutture leggere di legno, metallo o materiali assimilabili, provviste di copertura e chiusure in teli in materiale deformabile dotati di dispositivi di sfiato, aventi superficie coperta compresa tra metri quadrati 16 e metri quadrati 50 ed altezza compresa tra metri 2,00 e metri 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;

c.1.a.1.5) serre solari o bioclimatiche, da realizzare con strutture leggere di legno, metallo o materiali assimilabili, provviste di copertura e chiusure leggere, aventi superficie coperta compresa tra metri quadrati 6 e metri quadrati 15 ed altezza compresa tra metri 2,00 e metri 3,50 rispetto al piano di campagna;

- c.1.a.2)** statue, monumenti, ancone votive e opere assimilabili:
c.1.a.2.1) statue, monumenti, ancone votive e opere assimilabili, aventi altezza massima compresa tra metri 2,00 e metri 4,00 dal piano di campagna;
- c.1.a.3)** opere cimiteriali e assimilabili:
c.1.a.3.1) loculi, ossari, cinerari, edicole funerarie fuori terra, aventi volume esterno compreso tra metri cubi 10 e metri cubi 25 ed altezza massima non superiore a metri 2,50;
c.1.a.3.2) tombe di famiglia interrate, aventi volume esterno compreso tra metri cubi 15 e metri cubi 30 e profondità massima di posa non superiore a metri 3,00 dal piano di campagna;
- c.1.a.4)** manufatti ad uso impiantistico e opere connesse:
c.1.a.4.1) manufatti ad uso impiantistico fuori terra, aventi superficie coperta compresa tra metri quadrati 6 e metri quadrati 15 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro non superiore a metri 3,00. Fermo restando il limite già stabilito non superiore a metri 3,00, l'altezza massima fuori terra è ridotta a metri 2,00 nel caso di manufatti seminterrati;
c.1.a.4.2) manufatti ad uso impiantistico interrati, dotati di solaio non carrabile, aventi superficie netta compresa tra metri quadrati 9 e metri quadrati 25 ed altezza massima non superiore a metri 3,00;
- c.1.a.5)** serbatoi, cisterne, vasche, piscine, pozzetti e opere connesse:
c.1.a.5.1) serbatoi, cisterne, pozzetti interrati, fuori sede stradale, dotati di copertura non carrabile, aventi volume interno compreso tra metri cubi 6 e metri cubi 30 e profondità massima di posa non superiore a metri 3,00 dal piano di campagna;
c.1.a.5.2) serbatoi, cisterne, vasche fuori terra, aventi volume esterno compreso tra metri cubi 3 e metri cubi 15 e altezza massima non superiore a metri 1,50;
c.1.a.5.3) piscine interrate, aventi superficie netta compresa tra metri quadrati 12 e metri quadrati 60 e profondità massima non superiore a metri 1,50;
c.1.a.5.4) pozzetti prefabbricati interrati, dotati di chiusini e caditoie carrabili certificati, aventi superficie compresa tra metri quadrati 1 e metri quadrati 2 e profondità massima di posa non superiore a metri 3,00 dal piano di campagna;
c.1.a.5.5) piccoli attraversamenti, tombinamenti di fossi, fognature e condotte interrate, da realizzare con manufatti scatolari o in acciaio prefabbricati, aventi dimensioni nette interne comprese tra metri 1,00 e metri 2,00;
- c.1.a.6)** opere idrauliche in genere:
c.1.a.6.1) opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, aventi altezza fuori terra compresa tra metri 1,00 e metri 2,00;
- c.1.a.7)** opere di sostegno in genere:
c.1.a.7.1) muri di sostegno, aventi altezza fuori terra compresa tra metri 1,00 e metri 2,50 dal punto più depresso del terreno, inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale non superiore a 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, eventuale soprastante ancoraggio di paletti e rete metallici o grigliato in materiale leggero escluse barriere stradali, antirumore e paramassi;
c.1.a.7.2) gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, aventi altezza fuori terra compresa tra metri 2,00 e metri 3,00 dal punto più depresso del terreno, inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale non superiore a 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
c.1.a.7.3) silos orizzontali, aventi altezza fuori terra compresa tra metri 1,00 e metri 2,50;
- c.1.a.8)** recinzioni:
c.1.a.8.1) muri di recinzione senza funzione di contenimento, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, aventi altezza massima fuori terra compresa tra metri 1,50 e metri 3,00 dal punto più depresso del terreno ed eventuali soprastanti paletti e rete metallici o grigliato in materiale leggero per un'altezza massima complessiva non superiore a metri 3,00;

c.1.a.8.2) pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, aventi altezza massima fuori terra compresa tra metri 1,50 e metri 3,00 dal punto più depresso del terreno;

c.1.a.9) elementi di supporto per dispositivi di illuminazione, segnaletica, pannelli pubblicitari, solari, fotovoltaici:

c.1.a.9.1) pali per illuminazione o portacavi, aventi altezza fuori terra compresa tra metri 5,00 e metri 10,00 dal piano di campagna, compresi i relativi plinti di fondazione gettati in opera;

c.1.a.9.2) pali portabandiera, aventi altezza fuori terra compresa tra metri 5,00 e metri 10,00 dal piano di campagna, compresi i relativi plinti di fondazione gettati in opera;

c.1.a.9.3) elementi di supporto di segnaletica e pannelli pubblicitari di superficie compresa tra metri quadrati 4 e metri quadrati 6, aventi altezza massima compresa tra metri 3,00 e metri 5,00 dal piano di campagna, compresi i relativi plinti di fondazione gettati in opera;

c.1.a.9.4) elementi di supporto di pannelli solari o fotovoltaici associati ad impianti di bassa tensione, aventi altezza massima compresa tra metri 2,50 e metri 3,50 dal piano di campagna, compresi i relativi plinti di fondazione gettati in opera;

c.1.b) interventi in edifici esistenti che non comportino aumento significativo dei carichi, variazioni nel comportamento delle strutture e aumento della classe d'uso, quali:

c.1.b.1) pensiline, pergolati, tettoie, manufatti, serre solari e opere assimilabili, strutturalmente addossate e collegate a costruzioni esistenti:

c.1.b.1.1) pensiline esterne a sbalzo, da realizzare con strutture leggere di legno, metallo o materiali assimilabili, provviste di copertura leggera, con aggetto compreso tra metri 0,80 e metri 1,50 e superficie coperta compresa tra metri quadrati 3 e metri quadrati 9 per ogni unità immobiliare;

c.1.b.1.2) pergolati, da realizzare con strutture leggere di legno, metallo o materiali assimilabili, sprovvisti di qualsiasi tipo di copertura, aventi superficie delimitata dagli elementi portanti di perimetro compresa tra metri quadrati 10 e metri quadrati 30 per ogni unità immobiliare ed altezza massima degli stessi elementi portanti non superiore a metri 3,00;

c.1.b.1.3) tettoie aventi funzione di portico o equiparabile, da realizzare con strutture leggere di legno, metallo o materiali assimilabili, provviste di copertura leggera, aventi superficie coperta compresa tra metri quadrati 6 e metri quadrati 15 per ogni unità immobiliare ed altezza degli elementi portanti di perimetro non superiore a metri 3,00;

c.1.b.1.4) manufatti aventi funzione di bussola, veranda, serra solare o bioclimatica o equiparabile, da realizzare con strutture leggere di legno, metallo o materiali assimilabili, provvisti di copertura e tamponamenti leggeri, aventi superficie coperta compresa tra metri quadrati 6 e metri quadrati 15 per ogni unità immobiliare ed altezza degli elementi portanti di perimetro non superiore a metri 3,00;

c.1.b.2) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali, senza alterazione significativa delle masse e delle rigidità:

c.1.b.2.1) apertura o chiusura nelle pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra metri quadrati 0,80 e metri quadrati 2,00 e rapporto tra i lati compreso tra 0,3 e 1, non reiterata nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno metri 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente;

c.1.b.2.2) sostituzione di architravi su aperture, con ampliamento della larghezza dell'apertura, di dimensioni finali comprese tra metri 0,80 e metri 1,50;

c.1.b.3) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti orizzontali, senza alterazione significativa delle masse e delle rigidità:

c.1.b.3.1) aperture o chiusure nei solai di piano e di copertura, aventi superficie compresa tra metri quadrati 0,80 e metri quadrati 2,00, comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell'organismo sismo-resistente;

c.1.b.3.2) rifacimento, sostituzione, ripristino di singoli elementi dell'orditura di solai di piano e di copertura con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari, per una superficie massima compresa tra il 20 per cento e il 40 per cento della superficie del solaio interessato;

c.1.b.4) soppalchi con relativa scala di accesso:

c.1.b.4.1) singolo soppalco a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare o di un ufficio ad uso privato, da realizzare con strutture leggere di legno, metallo o materiali assimilabili, avente superficie di calpestio compresa tra metri quadrati 5,00 e metri quadrati 20,00;

c.1.b.5) scale:

c.1.b.5.1) scala interna fissa a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare o di un ufficio ad uso privato, per il superamento di un solo livello di piano, avente rampa di larghezza utile non superiore a metri 1,20, compresa la necessaria apertura nel solaio di piano;

2. Sono compresi anche interventi plurimi che comportano la realizzazione:

a) di più d'una delle nuove costruzioni sopra specificate nel medesimo sito, a condizione che non siano connesse strutturalmente tra di loro e che ciascuna rispetti tutti i limiti e i parametri indicati nella fattispecie corrispondente;

b) di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti sopra specificati, realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, a condizione che l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare rispetti tutti i limiti e i parametri indicati nella fattispecie corrispondente ed il cumulo dei loro effetti possa essere ancora ritenuto privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità secondo i principi di cui al comma 1.

3. L'appartenenza alla categoria degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità comporta in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali delle norme tecniche per le costruzioni, che risulterà asseverato dal progettista delle strutture nell'ambito dell'asseverazione di accompagnamento al progetto e dichiarato dal direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione di regolare esecuzione.

4. Per quanto non diversamente specificato nella presente sezione:

a) l'altezza del manufatto si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti;

b) la superficie coperta si misura sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda la cui proiezione ortogonale in pianta non superi il limite di metri 0,80;

c) le opere, interventi e manufatti riconducibili agli elenchi di cui al comma 1 comprendono opere di fondazione e opere di collegamento e fissaggio a fondazioni o a costruzioni esistenti;

d) le opere, interventi e manufatti riconducibili agli elenchi di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a tutti i limiti minimi ivi indicati non sono subordinati agli adempimenti di cui alla Legge e al Regolamento.

D) INTERVENTI ESCLUSI

Non sono subordinati agli adempimenti di cui alla Legge e al Regolamento le seguenti opere, interventi e manufatti:

- a)** container, box, bagni chimici e simili destinati a svolgere funzioni provvisoriale, temporanee e di cantiere, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche;
- b)** macchinari semplicemente appoggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi;
- c)** massetti in conglomerato cementizio armato o debolmente armato senza funzione di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di struttura, manufatto o macchinario;
- d)** scale e rampe controterra fino ad un dislivello di metri 1,50;
- e)** opere di ingegneria naturalistica al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni;
- f)** manutenzione straordinaria di muretti a secco, senza alterazione della tipologia costruttiva, della funzione e dell'aspetto esteriore del muro originario ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale, per i quali trovano applicazione le tecniche tradizionali e i rapporti geometrico-dimensionali propri della tradizione costruttiva;
- g)** recinzioni in paletti e rete metallici fino ad un'altezza di metri 3,00 dal piano di campagna;
- h)** demolizioni di strutture autonome;
- i)** riparazioni localizzate con interventi quali risarciture, cucì-scucì, iniezioni;
- j)** ripristino del copriferro di strutture in conglomerato cementizio armato senza modifiche delle armature;
- k)** installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici interne ad edifici residenziali, fino a 3 piani, che non necessitano di aperture nei solai o altri interventi di rinforzo strutturale;
- l)** installazione di scale interne, fisse o retrattili, secondarie o di servizio, a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare o di un ufficio ad uso privato, prefabbricate, per il superamento di un solo livello di piano, aventi rampa di larghezza utile non superiore a metri 1,00, esclusa la necessaria apertura nel solaio di piano;
- m)** installazione di prodotti commerciali, di arredo, di finitura al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni;
- n)** scaffalature realizzate all'interno o all'esterno di un involucro edilizio, ma da esso indipendenti, non dotate di percorsi pedonali in quota e con funzione esclusiva di immagazzinamento dei prodotti, aventi spalle di altezza \leq metri 14 assemblate esclusivamente con montanti mono pezzo o con collegamenti a completo ripristino di capacità;
- o)** altane per la caccia di cui all'art. 19, comma 6, della LR 24/1996 e s.m.i.;
- p)** case sugli alberi che non abbiano una struttura portante staticamente autonoma rispetto all'alberatura;
- q)** impianti fotovoltaici integrati o aderenti alla copertura;
- r)** manufatti antigrandine, di ombreggiatura o impiantistici a servizio della coltivazione agricola.

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIANTI

1. Le varianti strutturali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), della Legge e all'articolo 17 del Regolamento sono le varianti in corso d'opera che si distinguono nelle seguenti sottocategorie:

- A)** varianti strutturali sostanziali;
- B)** varianti strutturali non sostanziali.

2. Le varianti strutturali in corso d'opera possono riguardare tutti gli interventi di cui all'articolo 6 del Regolamento.

A) VARIANTI STRUTTURALI SOSTANZIALI

1. Le varianti strutturali appartenenti alla sottocategoria delle varianti strutturali sostanziali sono quelle che intervengono su molteplici parti o elementi dell'opera, producendo concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali:

- a)** azioni, con particolare riferimento all'azione sismica;
- b)** resistenza o duttilità degli elementi strutturali.

2. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 1, si considerano varianti strutturali sostanziali le modifiche al progetto originario che mutano in modo significativo la concezione strutturale dell'opera, ovvero:

- a)** vita nominale;
- b)** classe d'uso;
- c)** organismo strutturale e relativo schema di calcolo;
- d)** distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze;
- e)** periodo fondamentale T_1 della costruzione;
- f)** carichi globali in fondazione per un'aliquota superiore al 10 per cento;
- g)** taglio alla base V_R ;
- h)** sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

3. Per quanto riguarda la lettera b) del comma 1, si considerano varianti strutturali sostanziali le modifiche al progetto originario che comportano:

- a)** variazione della tipologia dei materiali impiegati per le strutture portanti principali;
- b)** diminuzione delle caratteristiche meccaniche o modifiche dei valori nominali che comportano variazioni di duttilità;
- c)** diversa tipologia costruttiva.

B) VARIANTI STRUTTURALI NON SOSTANZIALI

1. Le varianti strutturali appartenenti alla sottocategoria delle varianti strutturali non sostanziali sono quelle che non intervengono su molteplici parti o elementi dell'opera, non producendo concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali:

- a)** azioni, con particolare riferimento all'azione sismica;
- b)** resistenza o duttilità degli elementi strutturali.

VISTO: IL PRESIDENTE